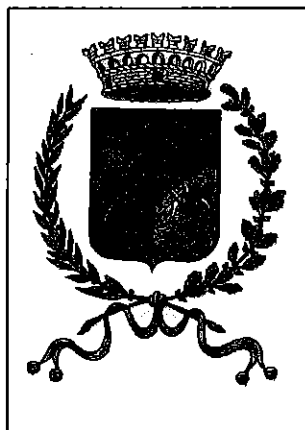


COMUNE DI PESCANTINA

PROVINCIA DI VERONA



APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE IN UTILIZZO E IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 76 del 01.08.2016

INDICE

ART. 1 - OGGETTO E SCOPO	3
ART. 2 – INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI.....	3
ART. 3 - COMPETENZE.....	3
ART. 4 - TIPOLOGIA DELLE CONCESSIONI.....	4
ART. 5 – CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI.....	4
ART. 6 – SOGGETTI CONCESSIONARI.....	4
ART. 7 - PROGRAMMAZIONE DELLE CONCESSIONI IN USO.....	5
ART. 8 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI OCCASIONALI.....	5
ART. 9 – MODALITÀ DI CONCESSIONE IN UTILIZZO.....	5
ART. 10 – CRITERI PER LA CONCESSIONE IN UTILIZZO IN VIA CONTINUATIVA DEGLI IMPIANTI.....	6
ART. 11 - UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	6
ART. 12 – IMPIANTI/SERVIZI COLLATERALI	7
ART. 13 – OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI	7
ART. 14 – RESPONSABILITA'	7
ART. 15 - MANUTENZIONI.....	8
ART. 16 – TARIFFE.....	8
ART. 17 - CANONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE.....	8
ART. 18 – ORARI.....	8
ART. 19 - MODALITÀ PER LA CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA.....	9
ART. 20 - MODALITÀ PER LA CONCESSIONE A TERZI DI COSTRUZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.....	9
ART. 21– SERVIZI COLLATERALI	9
ART. 22 – SUB-CONCESSIONE	10
ART. 23 – SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI IN USO	10
ART. 24 – REVOCA DELLE CONCESSIONI IN UTILIZZO O GESTIONE.....	10
ART. 25 – CONTROLLI.....	10
ART. 26 – CONTROVERSIE.....	11
ART. 27 – RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE	11
ART. 28 – ENTRATA IN VIGORE	11
ART. 29 – REGIME TRANSITORIO.....	11
ALLEGATO "A" - CRITERI DI PUNTEGGIO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE IN USO CONTINUTIVO.....	12

ART. 1 - OGGETTO E SCOPO

1. Ogni persona ha il diritto fondamentale di accedere all'attività motoria, all'esercizio fisico e allo sport, la cui pratica è basilare per il pieno sviluppo della sua personalità. La libertà di sviluppare le capacità fisiche attraverso lo sport deve essere garantita nell'ambito del sistema educativo e della vita sociale in generale.
2. Tutti i cittadini, di tutte le età, in forma aggregata o singolarmente, devono avere l'opportunità, secondo precise regole, di praticare l'attività sportiva in funzione di un continuo miglioramento dal punto di vista agonistico o della ricerca di una migliore qualità della vita.
3. Il Comune di Pescantina si propone di promuovere la diffusione della pratica sportiva, ricreativa e culturale, di tutti i cittadini garantendo l'accessibilità alle strutture sportive per il soddisfacimento degli interessi generali di ogni cittadino.
4. Il Comune di Pescantina si propone, inoltre, di armonizzare le esigenze delle attività agonistiche, riferite ai campionati delle discipline sportive, aventi carattere di programmaticità organizzativa ed esigenze tecniche preordinate, con la promozione delle attività ludico-motorie.
5. Il Comune di Pescantina favorisce forme di aggregazione ed accorpamento tra Associazioni finalizzate all'utilizzo e alla gestione degli impianti e dei centri sportivi.
6. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme in concessione in utilizzo e in gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Pescantina e di quelli acquisiti in uso da terzi.
7. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi e le relative attrezzature sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva e, solo strumentalmente a questa, anche di quella ricreativa.
8. Ai sensi dell'articolo 90, comma 24, della L. 27 dicembre 2002, n. 289 l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di indirizzi definiti dal Consiglio Comunale, a tutte le società ed associazioni sportive.
9. Il Comune di Pescantina agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione e di quanto previsto dalla Legge Regionale del Veneto n.8 del 11-05-2015

ART. 2 – INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

1. Gli impianti sportivi comunali esistenti sono i seguenti:
Impianti sportivi di Settimo costituiti da:
 - a) N. 1 campo da calcio a 11 (dotato di impianto di illuminazione)
N. 1 campo allenamento calcio
N. 1 campo di tamburello
spogliatoi – magazzino
 - b) **Impianti sportivi Corso San Lorenzo** (in locazione)
N. 1 campo da calcio a11 (dotato di impianto di illuminazione)
N. 1 velodromo (pista attorno il campo)
spogliatoi – magazzino
 - c) **Impianti sportivi Via Monti Lessini**
N. 1 campo di calcio erba a 11
N. 1 campo di calcio a 11 in sintetico
spogliatoi - magazzino

ART. 3 - COMPETENZE

1. Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi:
 - a) il Consiglio Comunale formula gli indirizzi generali per l'utilizzo e lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi;
 - b) la Giunta Comunale:

- definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti;
 - classifica l'eventuale rilevanza economica degli impianti e, conseguentemente, individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune ed i soggetti che svolgono attività sportive in ordine alla concessione di gestione per gli impianti, approvando i relativi schemi di convenzioni - tipo;
 - svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;
- c) il settore competente del Comune:
- provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi in relazione all'attività agonistica secondo i criteri stabiliti negli articoli successivi;
 - provvede all'assegnazione in concessione d'uso degli spazi negli impianti secondo quanto previsto dal presente regolamento;
 - provvede agli adempimenti amministrativi inerenti il rilascio delle autorizzazioni relative all'utilizzo degli impianti sportivi, esclusi gli atti contabili o tecnici attribuiti agli uffici competenti;
 - provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, manutenzione e custodia.

ART. 4 - TIPOLOGIA DELLE CONCESSIONI

1. Il Comune autorizza l'utilizzo e/o la gestione degli impianti sportivi con l'adozione di un provvedimento amministrativo concessorio che ne disciplina le relative modalità di esercizio per lo svolgimento delle attività nello stesso previste.
2. Il provvedimento concessorio può avere ad oggetto il mero diritto di utilizzo, temporaneo o continuativo, dell'impianto oppure il diritto di gestire l'impianto ed il relativo diritto di utilizzarlo, di natura esclusiva o non esclusiva.
3. Le tipologie di concessioni a terzi disciplinate dal presente regolamento sono le seguenti:
 - a) concessione in uso, di natura temporanea o continuativa;
 - b) concessione per la gestione ed uso, esclusivo o non esclusivo, di impianti privi di rilevanza economica;
 - c) concessione per la costruzione e per la gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica.

ART. 5 – CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI

1. La gestione degli impianti sportivi disciplinati dal presente regolamento viene esercitata in forma diretta oppure, in forma indiretta, mediante affidamento in concessione in gestione a terzi.
2. L'affidamento in concessione in gestione degli impianti non aventi rilevanza economica a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali avviene previa attivazione di idonea indagine esplorativa fra soggetti dotati di idonea capacità tecnica e viene disciplinato da una convenzione che regola i reciproci impegni.
3. L'affidamento degli impianti a rilevanza economica avviene previa pubblicazione di un bando ad evidenza pubblica.

ART. 6 – SOGGETTI CONCESSIONARI

1. Gli impianti sportivi elencati nell'art. 2, possono essere concessi o in gestione o in utilizzo continuativo/occasionale a favore dei seguenti soggetti, fermo restando la possibilità per l'Amministrazione Comunale di utilizzarli direttamente:
 - Società sportive, Associazioni, Gruppi Sportivi, affiliati a Federazioni o ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

- Federazioni, Enti di promozione sportiva, società o gruppi sportivi (preferibilmente giovanili), rappresentativi di realtà sportive-ricreative locali che operano senza scopo di lucro, sociali, culturali;
 - Concessione agli organismi scolastici locali che organizzano campionati/tornei studenteschi/ feste di fine anno scolastico nel quadro delle attività didattiche ed educative
 - Gruppi amatoriali locali;
 - Forme associative iscritte all'apposito albo del Comune;
 - Associazioni, enti o gruppi che svolgono attività sportiva nei confronti dei portatori di handicap e attività correttiva e riabilitativa per giovani e/o anziani.
2. Le persone fisiche non iscritte ad associazioni/società sportive, purché in possesso del tesserino per l'utilizzo degli impianti sportivi. All'atto del rilascio del tesserino, il soggetto richiedente dovrà sottoscrivere una dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente regolamento.

ART. 7 - PROGRAMMAZIONE DELLE CONCESSIONI IN USO

1. Il Settore competente del Comune, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento per le ipotesi di gestione degli impianti con uso esclusivo, provvede alla programmazione ed alla concessione in utilizzo di tutte le strutture sportive di propria competenza, previa verifica dello stato di manutenzione degli impianti.
2. L'uso degli impianti sportivi ha il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano la materia.
3. La concessione in utilizzo dell'impianto avviene tramite l'adozione del relativo provvedimento concessorio e dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive ivi indicate e disciplinate.

ART. 8 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI OCCASIONALI

1. L'utilizzo degli impianti sportivi viene concesso nel seguente ordine di precedenza in riferimento ai soggetti richiedenti:
 - a) Amministrazione Comunale di Pescantina;
 - b) Associazioni, Società o Enti di promozione sportiva con sede nel Comune di Pescantina affiliati ad organizzazioni e federazioni provinciali o nazionali;
 - c) Associazioni, Società o Enti di promozione sportiva-ricreativa con sede nel Comune di Pescantina, con precedenza per minori, disabili ed anziani;
 - d) Istituzioni Scolastiche del Comune di Pescantina;
 - e) Altre Società di promozione sportiva-ricreativa con sede fuori del territorio di Pescantina.
2. Nei casi in cui non risulti possibile, alla luce dei sopraelencati criteri, determinare la priorità delle richieste, si provvederà ad assegnare lo specifico impianto secondo l'ordine cronologico delle istanze pervenute all'ufficio protocollo del Comune.
3. La programmazione delle concessioni continuative è comunque prioritaria rispetto all'emissione delle concessioni occasionali.

ART. 9 – MODALITÀ DI CONCESSIONE IN UTILIZZO

1. L'utilizzo degli impianti sportivi deve essere richiesto presentando apposita istanza all'Amministrazione Comunale, da redigersi esclusivamente sul modulo predisposto dal Comune, riportante i seguenti dati essenziali:
 - a) Il periodo di utilizzo per il quale si inoltra richiesta, compresi gli orari ed i giorni settimanali di allenamento;
 - b) Il tipo di attività svolta dall'associazione (agonistica, dilettantistica, ecc.....);
 - c) Il numero, l'età e la residenza di tutti gli atleti coinvolti nell'attività sportiva, nonché l'eventuale tariffa o quota d'iscrizione/ tesseramento applicata dal gruppo sportivo a carico

- di ciascun atleta. Qualora al momento della domanda non sia possibile presentare tale documentazione, il richiedente potrà inoltrarla successivamente e comunque non oltre la fine dell'anno solare di competenza;
- d) Atto costitutivo/statuto dell'associazione richiedente, stipulato nelle forme e nei modi di legge;
2. Le concessioni comportano il solo utilizzo dell'impianto assegnate, delle sue pertinenze (spogliatoi-magazzini, aree esterne).
 3. La concessione deve essere richiesta entro i seguenti termini:
 - per utilizzo continuativo: l'istanza per l'intera stagione sportiva dovrà essere presentata entro il 15 giugno di ogni anno;
 - per utilizzo occasionale: l'istanza deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data di utilizzo prevista. Le richieste saranno soddisfatte compatibilmente con la programmazione già effettuata. In ogni caso sarà valutata dall'Ufficio Comunale competente la compatibilità dell'impianto richiesto con l'attività sportiva esercitata.
 4. Le concessioni, rilasciate dai competenti settori stabiliscono la durata ed i tempi di utilizzo:
 - gli orari concessi per l'utilizzo potranno essere variati in presenza di inderogabili esigenze o in concomitanza con manifestazioni organizzate direttamente dal Comune o in collaborazione con il Comune;
 - i giorni e le ore concesse a ciascuna associazione non possono essere utilizzate da altri o cedute ad altri, salvo il caso di regolare autorizzazione.
 5. Il concessionario è tenuto a sottoscrivere per accettazione le condizioni che disciplinano la concessione e ad indicare il soggetto responsabile dell'uso dell'impianto.
 6. Il richiedente è obbligato a munirsi, a propria cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività dallo stesso praticate.
 7. In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario deve darne comunicazione scritta al Comune almeno 3 giorni prima della data prevista, chi non provvede alla trasmissione della disdetta è soggetto al pagamento della tariffa per intero.
 8. Gli spazi resisi disponibili potranno essere concessi ad altri soggetti interessati.

ART. 10 – CRITERI PER LA CONCESSIONE IN UTILIZZO IN VIA CONTINUATIVA DEGLI IMPIANTI

1. L'amministrazione Comunale, entro il 31 agosto di ogni anno procederà alla concessione in utilizzo in via continuativa degli impianti ai sensi del presente regolamento, tenendo conto della disponibilità effettiva, dell'agibilità e della salvaguardia di ogni struttura e dei seguenti criteri:
 - a) Le concessioni in utilizzo in via continuativa potranno essere soddisfatte in base alla disponibilità degli spazi, secondo un ordine di punteggio costruito in base all'allegato "B" **(da intendersi come allegato "A")**.
2. In caso di parità di punteggio, sarà data priorità alla richiesta della società/associazione con il maggior numero di tesserati residenti. In caso di ulteriore parità, si procederà mediante estrazione a sorte.
3. Non saranno assegnati spazi alle società non in regola o con il pagamento del canone per precedenti concessioni o che non hanno provveduto al pagamento della tariffa di utilizzo.

ART. 11 - UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI

1. I concessionari possono utilizzare l'impianto esclusivamente nei giorni ed orari indicati nell'atto di concessione.
2. Il Comune con la concessione dell'impianto resta esonerato, ad ogni e qualsiasi titolo, da responsabilità in ordine alla organizzazione e svolgimento in sicurezza delle attività sportive e/o delle manifestazioni da parte delle associazioni, società o gruppi sportivi concessionari.

ART. 12 – IMPIANTI/SERVIZI COLLATERALI

1. Le concessioni comprendono, oltre all'uso degli impianti sportivi veri e propri (campi da calcio, anello velodromo, campo di tamburello), l'utilizzo degli spogliatoi e bagni per gli atleti e di eventuali locali di servizio che saranno indicati in concessione. Nelle manifestazioni aperte al pubblico sarà concesso l'uso dei settori a questo destinati e dei servizi relativi riconosciuti necessari in relazione allo svolgimento delle manifestazioni stesse. Il Comune ed il personale preposto all'impianto sono esonerati da ogni responsabilità per la custodia e la salvaguardia dei materiali, attrezzi sportivi, equipaggiamenti di gara che le associazioni, società o gruppi sportivi concessionari o atleti fossero autorizzati a depositare nei locali o magazzini dell'impianto specificato in concessione.
2. Qualora un gruppo sportivo/associazione/società installi attrezzature sportive e/o depositi materiali negli spazi concessi, gli stessi devono intendersi a disposizione di tutti i fruitori dell'impianto, se non debitamente custoditi.
3. L'installazione di nuove attrezzature da parte delle società/associazioni sportive deve essere preventivamente autorizzata dal competente settore comunale; resta inteso che sarà possibile autorizzare solo l'installazione di attrezzature a norma di legge.

ART. 13 – OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

1. Il concessionario risponde dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate.
2. Il mancato rispetto del presente regolamento o delle disposizioni impartite dal competente settore comporta la decadenza della concessione degli spazi.
3. Il concessionario deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata rilasciata.
4. Il Comune potrà in ogni momento verificare il corretto utilizzo dell'impianto concesso.
5. I concessionari sono tenuti a segnalare per iscritto, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere il rimborso dei danni subiti alla società responsabile del danno. Qualora non sia possibile accertare la precisa responsabilità di un soggetto saranno ritenuti responsabili, in modo solidale, tutti i concessionari dell'impianto.
6. I concessionari si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.
7. Le associazioni/società sportive concessionarie in via continuativa, entro il 31 Ottobre di ciascun anno devono trasmettere all'ufficio competente l'elenco dei propri tesserati, indicando dati anagrafici e residenza di ciascuno.

ART. 14 – RESPONSABILITA'

1. I concessionari dell'uso delle strutture sportive comunali sono responsabili verso il Comune di ogni danno comunque subito dalle strutture stesse nel contesto del rapporto d'uso, salvo il diritto degli stessi a rivalersi su eventuali altri responsabili.
2. La responsabilità di cui al precedente comma si estende alla responsabilità civile verso terzi, compresi gli spettatori, e matura a seguito di azioni od omissioni dolose o colpose a chiunque imputabili durante il periodo vigenza della concessione d'uso stante che il concessionario resta gravato dell'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose.
3. I concessionari dovranno pertanto stipulare idonea assicurazione contro gli infortuni connessi all'attività svolta negli impianti sportivi, nonché di responsabilità civile verso terzi, entrambe da consegnare in copia al Comune.

4. La responsabilità per danni a strutture, arredi, attrezzature e quant'altro è imputata al legale rappresentante pro-tempore della società sportiva concessionaria dell'autorizzazione d'uso, qualora il danno sia cagionato da un atleta appartenente alla società o qualora il sinistro si sia verificato nell'orario di assegnazione della società stessa.
5. Il gruppo sportivo è sempre e comunque responsabile della custodia e sorveglianza dei propri iscritti/tesserati minorenni. E' obbligatoria la presenza di un incaricato della società che è responsabile dei minori per tutta la durata delle attività, finché l'ultimo minorenne lascia la struttura comunale di utilizzo.

ART. 15 - MANUTENZIONI

1. Il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla pulizia, alla custodia dell'immobile, degli impianti, delle attrezzature ed alle forniture di acqua, energia elettrica, riscaldamento ed illuminazione notturna, alla preparazione dei campi di gara (campo da calcio, da palla tamburello ecc). Nel caso di richiesta di utilizzo continuativo la manutenzione ordinaria risulterà a carico delle Società sportive mediante la sottoscrizione di specifici impegni da parte del richiedente.

ART. 16 – TARIFFE

1. Il pagamento del corrispettivo dovuto per l'utilizzo degli impianti sportivi (secondo le modalità stabilite dalla Giunta Comunale) dovrà avvenire in due rate: acconto al 31 dicembre di ogni anno e saldo al 31 maggio di ogni anno. Per le concessioni di utilizzo occasionali o in caso di manifestazioni, la tariffa deve essere versata in via anticipata.
2. Le tariffe prevedono differenziazioni per fasce orarie e per tipo di utenza, della tipologia dell'impianto, dell'attività o della manifestazione da svolgersi nello specifico impianto.
3. Le tariffe vengono aggiornate annualmente, secondo gli indici ISTAT, almeno tre mesi prima dell'inizio della stagione sportiva con espressa delibera di Giunta Comunale.
4. Le tariffe relative ai servizi offerti possono essere variate prescindendo dagli indici ISTAT con delibera di Giunta Comunale.
5. Per le società sportive non aventi sede nel Comune di Pescantina sarà prevista la maggiorazione delle tariffe.
6. Il Comune, oltre ad esentare dal pagamento della tariffa tutti gli organismi scolastici locali nel quadro di attività didattiche ed educative, si riserva la facoltà di stabilire i costi di utilizzo gratuito per iniziative ritenute particolarmente meritevoli.

ART. 17 - CANONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE

1. Il concessionario della gestione è tenuto a corrispondere al Comune un canone, quale risultante dall'esito della procedura di affidamento.

ART. 18 – ORARI

1. Gli utenti sono tenuti ad osservare in modo scrupoloso gli orari assegnati, salvo il caso di imprevisto prolungamento di una partita di campionato.
2. Gli spogliatoi dovranno essere liberati entro 30 minuti dal termine dell'orario assegnato e di norma non oltre le 23.00.

ART. 19 - MODALITÀ PER LA CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

1. La gestione di impianti privi di rilevanza economica è concessa in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, nel rispetto della procedura di evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente.
2. Il Comune attiva procedura selettiva sulla base di criteri ispirati:
 - a) alla promozione e alla valorizzazione della pratica sportiva;
 - b) alla valorizzazione delle società sportive che operano nel territorio ove insiste l'impianto;
 - c) all'incentivazione di forme aggregate di gestione tra le società sportive.
3. Il Comune verifica inoltre che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:
 - assenza di finalità di lucro;
 - democraticità della struttura;
 - obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario.
4. Le modalità di gestione saranno disciplinate da una convenzione contenente l'indicazione dei reciproci impegni.
5. La concessione di cui al comma 1 dovrà in particolare prevedere:
 - a) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario;
 - b) la misura e le modalità di pagamento da parte del concessionario delle utenze e dei consumi;
 - c) la determinazione e/o la ripartizione delle spese relative alla ordinaria e straordinaria manutenzione;
 - d) le modalità di svolgimento delle attività pubblicitarie e delle sponsorizzazioni.
6. Il concessionario è tenuto all'organizzazione delle attività nel rispetto dei vincoli tariffari stabiliti dalla Giunta Comunale.
7. La Giunta approva lo schema di convenzione relativo all'affidamento in gestione e provvede a definire, in particolare:
 - a) l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
 - b) gli indicatori di efficienza gestionale;
 - c) la durata della concessione;
 - d) le modalità di esercizio del diritto di utilizzo dell'impianto, specificandone la natura esclusiva o non esclusiva;
 - e) altre specifiche condizioni o clausole particolari quali, ad esempio, la facoltà per il concessionario di organizzare attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla concessione, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto concesso, la concessione di servizio bar/ristoro, di eventuali giochi ed altra attività commerciale.

ART. 20 - MODALITÀ PER LA CONCESSIONE A TERZI DI COSTRUZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Le modalità per la concessione a terzi di costruzione e gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.

ART. 21– SERVIZI COLLATERALI

1. Le concessioni riguardanti servizi di pubblicità, bar, vendita giornali, cuscini, generi di conforto ed ogni altra eventuale all'interno degli impianti sportivi comunali, sono rilasciate dall'Amministrazione Comunale.
2. La posa di cartelloni o insegne pubblicitarie all'interno degli impianti sportivi, da parte dei concessionari degli stessi, è subordinata alla presentazione di apposita istanza, che dovrà

essere debitamente autorizzata, previo pagamento dell'imposta di pubblicità, ai sensi del vigente regolamento.

ART. 22 – SUB-CONCESSIONE

1. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo, i richiedenti possono consentire l'uso in sub-concessione anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata della concessione in uso ottenuta.

ART. 23 – SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI IN USO

1. Il Comune può sospendere temporaneamente la validità delle concessioni d'uso degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per particolari ragioni tecniche contingenti o di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione scritta ai concessionari data, ove le circostanze lo consentano, con congruo anticipo.
2. La sospensione è prevista, inoltre, quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore, gli impianti non siano agibili.
3. L'uso degli impianti sportivi potrà essere sospeso in caso di calamità naturale o nei casi riconosciuti necessari in relazione all'intervento dei servizi di protezione civile.
4. La concessione può, inoltre, essere sospesa in caso di mancato rispetto delle disposizioni impartite dal settore competente in merito all'osservazione del presente regolamento.

ART. 24 – REVOCA DELLE CONCESSIONI IN UTILIZZO O GESTIONE

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nella concessione in uso, il Comune ha facoltà di revocare la concessione in uso senza possibilità per il concessionario di richiedere alcun indennizzo.
2. Il comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
3. Il Comune ha, in particolare, la facoltà di revocare le concessioni in uso ovvero non rilasciarle, in caso di:
 - violazione degli accordi sottoscritti in sede di autorizzazione all'uso degli impianti sportivi;
 - presenza di morosità nel pagamento delle tariffe dovute da parte dell'assegnatario degli spazi;
 - ripetute violazioni delle regole stabilite nel presente regolamento;
 - responsabilità per danni intenzionali, o derivati da negligenza, alle strutture;
 - scioglimento dell'associazione, società o gruppo sportivo concessionario;
 - svolgimento di attività non autorizzate.

ART. 25 – CONTROLLI

1. L'Amministrazione Comunale, a mezzo di propri incaricati, si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sugli utilizzatori degli impianti. Qualora dai controlli emerga che vi siano persone non iscritte ad associazioni/società sportive concessionarie o non in possesso dell'autorizzazione all'utilizzo degli impianti, le stesse verranno allontanate.
2. Il Dirigente competente, fatto salvo quanto disposto dall'art. 24 – "Revoca" su segnalazione degli incaricati, potrà applicare sanzioni amministrative da un minimo di € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000.

ART. 26 – CONTROVERSIE

1. Qualora sorgessero controversie in ordine al rapporto contemplato dal presente regolamento, le parti convengono di comporre in via amichevole e, nel caso ciò non fosse possibile, di rimettere le controversie medesime alla decisione del Giudice Amministrativo o del Giudice Ordinario, a seconda delle rispettive competenze.

ART. 27 – RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alla vigente normativa nazionale e regionale in materia ed alle norme generali del Codice Civile.

ART. 28 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune della deliberazione consiliare di approvazione del testo regolamentare medesimo.
2. Ai fini dell'accessibilità totale, il presente regolamento viene pubblicato sul sito web del Comune di Pescantina dove vi resterà sino a quando non sarà revocato, annullato o modificato.

ART. 29 – REGIME TRANSITORIO

1. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le eventuali disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento il termine per la presentazione delle domande per la concessione in utilizzo degli impianti sportivi viene stabilito dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento.

